

Osservazioni tecniche

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Lega Pro
4 ottobre 2021

Nell'ambito del procedimento di consultazione pubblica concernente il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo, Lega Pro trasmette le seguenti osservazioni, concernenti:

- Articolo 13, comma II
- Articolo 13, comma III
- Articolo 13, comma VI
- Articolo 13, comma VII
- Articolo 27, comma II
- Articolo 27, comma V
- Articolo 29
- Articolo 30, comma VII
- Articolo 31
- Articolo 37
- Articolo 38
- Articolo 51

Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche), comma II

È previsto che ogni società sportiva professionistica possa svolgere esclusivamente attività sportive "e attività ad esse connesse e strumentali". **La definizione di tali attività come "connesse e strumentali" lascia uno spazio di ombra** in quanto è poi necessario interpretare a cosa il legislatore intenda far riferimento atteso che qualsivoglia attività potrebbe, in astratto, essere strumentale a quella sportiva. Il riferimento deve porsi, ad esempio, a tutte quelle attività che sono svolte all'interno degli impianti sportivi o in altre strutture della società e che hanno finalità lucrative: l'attività di ristorazione o di merchandising, in quanto finalizzata a reperire risorse destinate al fabbisogno della società sportiva, si ritiene possa definirsi come attività "connessa o strumentale". Ciò premesso, per non incorrere in equivoci e per essere in linea con la ratio della norma, sarebbe opportuno chiarire come la condizione per lo svolgimento delle stesse sia quella di reperire risorse che

debbano essere destinate "esclusivamente" all'attività principale, cioè quella sportiva.

Il secondo comma dell'articolo in esame potrebbe quindi essere così integrato: ".....ed attività ad esse connesse e strumentali, anche finalizzate al reperimento di risorse da destinarsi esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva".

Art. 13, comma III

Laddove si pone un vincolo di destinazione del 10% delle risorse, la *ratio* è quella di prevederne l'impiego per l'attività "di addestramento e formazione tecnico-sportiva". E poiché tale attività viene prestata non solo nelle "scuole giovanili", ma in tutti i "settori giovanili" (che, ovviamente, comprendono anche le scuole giovanili), tale disposizione potrebbe essere modificata.

Il terzo comma dell'articolo in esame potrebbe quindi essere così modificato: ".....sia destinata al settore giovanile di addestramento e formazione tecnico sportiva".

Art. 13, comma VI

Tale disposizione merita una particolare attenzione in quanto **il legislatore ha oggi la possibilità di risolvere un annoso problema che ha afflitto (e che affligge) il calcio professionistico negli ultimi anni.**

A differenza del sistema anglosassone, che consente all'organismo preposto di porre un veto all'acquisto di quote societarie da parte di determinato soggetto, nel nostro sistema il trasferimento delle azioni e delle quote di società sportive è soggetto alla vigente disciplina civilistica. L'impossibilità di poter inibire a determinate categorie di soggetti l'acquisto di quote o azioni di società professionistiche, fa sì che nel nostro mondo si possano insinuare persone che entrano nel calcio professionistico per finalità ben diverse da quelle sportive, ovvero che non hanno le risorse economico-finanziarie per lo svolgimento dell'attività, ovvero che utilizzano risorse economico-finanziarie di provenienza non accertata.

Da alcuni anni il sistema sportivo ha cercato di porre rimedio con una normativa regolamentare autonoma (requisiti di onorabilità e solidità



finanziaria) che, in quanto sottordinata a quella statale, non può derogare a quest'ultima e che, comunque, ha il limite di intervenire solo "a cose fatte" con la sanzione del mancato riconoscimento ai fini sportivi del trasferimento di quote o di azioni: tale sanzione consente sì di estromettere dal calcio professionistico soggetti non affidabili, ma non impedisce fallimenti o, comunque, situazioni di default cui sono state attinte negli ultimi molte società sportive professionistiche.

Poiché le modalità con cui determinati soggetti cercano di entrare nel calcio professionistico variano nel tempo (in ragione anche dei limiti – sempre più stringenti – imposti dalla normativa federale), **il problema potrebbe essere risolto attribuendo alla rispettiva Federazione il potere di individuare le disposizioni (in punto di onorabilità e solidità finanziaria) che l'atto costitutivo societario deve contenere, a pena di inefficacia, per l'alienazione delle azioni o delle quote.** In tal modo si verrebbe quindi ad inibire, ab origine, l'acquisizione di quote o azioni da parte di soggetti non hanno i necessari requisiti.

*Il sesto comma dell'articolo in esame potrebbe quindi essere così modificato:
"La Federazione Sportiva Nazionale individua, a tutela della onorabilità e della solidità finanziaria, le particolari condizioni che l'atto costitutivo deve prevedere, a pena di inefficacia, per l'alienazione e/o trasferimento delle azioni e delle quote".*

Art. 13, comma VII

La disposizione non sembra risolvere il problema dell'effettivo (ed oggettivo) coinvolgimento delle tifoserie nella gestione societaria. Questa Lega aveva già proposto un diverso sistema che, sulla scia del modello tedesco, prevedesse la costituzione di veri e propri trust per il tramite dei quali i "veri" tifosi potessero essere parte attiva nella gestione delle società sportive: il coinvolgimento del tifoso può infatti avvenire solo tramite l'assunzione di una "formale partecipazione" sotto forma di acquisizione di partecipazioni.

Ciò premesso e qualora non si ritenga, allo stato, di lavorare in tale direzione, si osserva come **la soluzione proposta con la disposizione in esame si presti ad evidenti strumentalizzazioni o, comunque, non assuma rilevanza di sorta, essendo l'organismo proposto meramente consultivo con pareri non vincolanti.**

Da un lato pertanto l'attività dell'organo potrebbe essere indirizzata a finalità strumentali e/o ritorsive (con il fondato rischio di disincentivare l'acquisizione di società sportive da parte di gruppi solidi), dall'altro lato la funzione svolta sarebbe, in concreto, pressoché priva di contenuti.



Pertanto, sempre che non si ritenga di percorrere la via del trust, **appare inopportuno far partecipare il Presidente dell'Organo all'assemblea dei soci.**

In ogni caso, **all'interno dell'organo consultivo sarebbe opportuno inserire la figura di riferimento societaria (SLO)** che, in concreto, si possa interfacciare quotidianamente con le tifoserie. Solo in questo modo, diamo riconoscimento giuridico alla figura dello SLO, riconoscendo l'autonomia della sua funzione dal club e nel club.

Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici), comma II

Sarebbe opportuno specificare che con la parola atleti si considerano tutti i lavoratori sportivi così come indicati al 1° comma dell'art 25 (è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), le specifiche di seguito riportate dal testo riguardano tutte le figure citate.

Art. 27, comma V

La disposizione prevede l'obbligo di depositare il contratto di lavoro sportivo presso la Federazione per l'approvazione, nonché l'obbligo di depositare tutti gli ulteriori contratti del lavoratore sportivo con la società. Poiché con la disposizione in esame si cerca di far "emergere" ogni accordo tesserato-società che abbia un contenuto economico, **è importante prevedere che il mancato deposito, da parte della società o da parte del tesserato, rende nullo l'accordo.**

Si comprende la forzatura ma è noto come certi contratti (diritti di immagine, promo pubblicitari, ecc.) non vengano depositati e vengano azionati successivamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria solo in caso di inadempimento: se veramente lo scopo è quello di far emergere il "sommerso", con l'irrogazione della sanzione di nullità in caso di mancato deposito si verrebbe, di fatto, a costringere le parti a "dichiarare" tutti gli accordi economici in essere in quanto, in difetto di deposito, il contratto non potrebbe essere azionato in quanto affetto da nullità insanabile, anche agli effetti civilistici.

Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)

La disposizione introduce, per le prestazioni sportive amatoriali, la possibilità di riconoscere, fino ad un determinato tetto, "indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari".

È questa l'occasione giusta per normare, anche in ambito professionistico, l'istituto delle indennità di trasferta; l'abuso



nell'utilizzo di tale strumento da parte di società e tesserati ha fatto sì che, negli anni, plurimi siano stati gli accertamenti da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene se, da una parte, è indubbio che non può essere riconosciuta l'indennità di trasferta a quegli sportivi che svolgono la propria attività nel luogo di lavoro (sede di allenamento, gare ufficiali "in casa" e gare ufficiali "in trasferta"), è altresì indubbio come, nel corso di una stagione sportiva, i lavoratori sportivi debbano spesso svolgere sedute di allenamento fuori sede per impraticabilità del campo (pioggia, neve o altre condizioni atmosferiche) ovvero per indisponibilità transitoria dei campi di allenamento (lavori di rifacimento, utilizzo del campo da parte di coloro che praticano altre discipline sportive).

Onde evitare abusi dell'istituto e, allo stesso tempo, per consentire il giusto riconoscimento dell'indennità di trasferta solo quando effettivamente dovuta, **potrebbe essere risolutivo prevedere la possibilità di riconoscere al lavoratore sportivo un importo forfettario a titolo di indennità di trasferta da determinarsi in misura percentuale (10%? 5%?) sulla retribuzione complessiva.**

Art. 30 (Formazione dei giovani atleti), comma VII

La disposizione stabilisce forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità.

Si fa presente che l'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Legge Melandri) prevede la destinazione di una parte dei diritti televisivi incassati dalla Lega Serie A verso le leghe minori e la Federazione. **Sprovvedere il sistema calcio di queste entrate renderebbe quasi impossibile la sopravvivenza dello stesso.**

Si ricorda che oggi il sistema calcio contribuisce quasi per la totalità al finanziamento del sistema sportivo Italiano nel rispetto di quanto previsto all'art 1, comma 630, legge 30 dicembre 2018 n 145.

Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)

La *ratio* della norma è quella di riconoscere una premialità a tutti i club, professionistici o dilettantistici, che svolgono attività formativa, in quanto viene loro concessa la possibilità di stipulare contratti di apprendistato (art. 30).

Ciò premesso, si osserva come, in forza di quanto disposto dal secondo comma dell'Art. 31, le Federazioni Sportive nazionali, con proprio regolamento, debbano prevedere, a carico delle società sportive che stipolino il primo



contratto di lavoro sportivo, un "premio di formazione tecnica" a beneficio dei club che "hanno formato" il calciatore.

La disposizione di cui al secondo comma dell'Art. 31 risulta correttamente formulata laddove, alla lett. a), prevede che le società sportive professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica suddiviso tra le "società sportive dilettantistiche" presso le quali il calciatore ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

Incomprensibilmente, alla lett. b) del medesimo secondo comma dell'art. 31, vengono escluse dal beneficio del premio di formazione tecnica le società professionistiche quando il soggetto obbligato è una società dilettantistica.

Per come è scritta la norma, l'attività giovanile e l'attività formativa, se svolte da un'associazione dilettantistica comporterebbero sempre l'acquisizione del diritto al beneficio del premio di formazione tecnica, se svolte invece da società professionistica comporterebbero l'acquisizione del medesimo diritto solo se il soggetto obbligato è una società professionistica: **la disparità di trattamento generata dalla disposizione appare evidente** e mina la ratio della stessa che è quella di riconoscere il premio di formazione tecnica a beneficio del club con il quale il calciatore ha svolto l'attività giovanile, indipendentemente dal fatto che si tratti di compagine professionistica o dilettantistica.

Si propone pertanto di inserire, in calce al paragrafo b) del comma II dell'art. 31, il medesimo periodo già previsto in calce al paragrafo a) del comma II dell'art. 31.

Ipotesi di riformulazione della disposizione:

".....b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione."



Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale)

La disposizione introduce la possibilità di dar corso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per coloro che prestano attività amministrativo-gestionale, entro un determinato limite reddituale, a favore di società sportive dilettantistiche.

Anche in questo caso, se la *ratio* della norma è quella di ancorare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad un limite reddituale, **non vi è motivo di non prevedere analoga disposizione per le società professionistiche di Lega Pro nelle quali, a fianco di figure tecniche obbligatorie inquadrare come lavoratori dipendenti (Es: segretario amministrativo), operano una pluralità di collaboratori che svolgono attività part-time e per le quali sussiste la medesima esigenza.**

Non si può infatti dimenticare come il settore professionistico nel sistema calcio presenti delle inimmaginabili differenziazioni tra i club delle diverse Leghe: se una società di Serie A può "permettersi" fino a 100 rapporti di lavoro subordinato, una società di Lega Pro - se si escludono i contratti ex L. 91/81 - ha in forza 1-2 lavoratori dipendenti e l'ulteriore attività amministrativo gestionale è svolta, molto spesso per passione o dietro mero rimborso spese, da collaboratori cui è giusto riconoscere i benefici di cui all'art. 37.

Articolo 38 (Settori professionistici e dilettantistici)

Dal tenore della norma, nello specifico nella parte in cui si afferma che "la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere" si comprende che nel caso in cui una federazione volesse aprire alcuni settori al professionismo, dovrebbe automaticamente aprire sia il settore maschile che il corrispondente settore femminile e viceversa. Questo automatismo limiterebbe la eventuale crescita organizzativa (passaggio al professionismo) di alcuni settori.

Articolo 51 (Norme transitorie)

L'articolo è stato modificato dalla legge 21 maggio 2021 n.69 che recita:"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".

Le diverse date previste tra abrogazione della legge 91 del 1981, come statuito dall'articolo 52, nello specifico la parte relativa alla figura dello sportivo professionista prevista nel Capo I della Legge che sarà abrogata il 1°luglio 2022 e le nuove disposizioni sostitutive che saranno introdotte soltanto a partire dal 31 dicembre 2023, ovvero 18 mesi dopo, **crea un disallineamento e un vuoto legislativo su cui è necessario intervenire per dare continuità normativa.**



Ultimo aspetto da evidenziare è relativo al fatto che la nuova riforma dello sport nulla dice, riguardo ai controlli previsti dalla legge 91 del 1981, artt. 12 e 13 che le Federazioni hanno l'obbligo di svolgere su delega Coni verso le società professionistiche, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati. Con l'abrogazione della legge (1° luglio 2022) verranno a mancare i supporti normativi sui controlli; è necessario, pertanto, intervenire per evitare vuoti normativi.

Questi ultimi due profili sono fondamentali e determinati; **non affrontarli in questa sede comporterebbe una deregulation del sistema con gravissime conseguenze.**

